

SERVIZIO NOVITA'

MISURE DI SICUREZZA – PATRIMONIALI – Beni conferiti in *trust* ma rientranti nella disponibilità dell'indagato – Sequestro preventivo funzionale alla confisca – Legittimità – Sussistenza.

La sesta sezione della Corte ha affermato che è legittimo il sequestro, finalizzato alla confisca di cui all'art. 416-bis, comma 7, cod. proc. pen., di partecipazioni di società segregate in "trust", in presenza di elementi - come la coincidenza fra i disponenti e i beneficiari del "trust", la sostanziale continuità del controllo societario, la comunanza di interessi economici con altre società riconducibili ai conferenti – sintomatici di un collegamento fra l'oggetto del negozio di destinazione e l'ipotizzata attività illecita, tale da far ritenere persistente la disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori, **coinvolti in attività riconducibili al sodalizio mafioso**, ed il conseguente carattere fittizio del trasferimento fiduciario.

Sezione Sesta, n. 21621/14, c.c. 27 febbraio 2014, dep. 27 maggio 2014, Pres. T. Garribba, Rel. G. De Amicis